



Mistretta, 21 Gennaio 2024

**Ai Sig.ri DOCENTI**  
**SEDI: MISTRETТА - S.STEFANO di CAMASTRA – CARONIA**  
**E p.c. Al D.S.G.A.**  
**Al Personale ATA**  
**Al SITO WEB**

**CIRCOLARE N.170**

**Oggetto: Trasferimenti degli alunni tra istituzioni scolastiche nella scuola secondaria di secondo grado**

Unitamente alla presente si trasmette la **nota prot 1046 del 9/1/2023 dell'USR Sicilia** che fornisce importanti chiarimenti sulle modalità di trasferimento in corso d'anno scolastico degli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Se ne fornisce una sintesi, rinviando alla lettura integrale della nota per una più completa informazione.

**1. Trasferimento dello studente iscritto al primo anno per un altro indirizzo di studi o altra istituzione scolastica o formativa**

**Tempistica:** entro i primi mesi dell'anno scolastico, e comunque **perentoriamente entro e non oltre il 31 gennaio.**

**Esami integrativi:** No. Si procederà ad un **colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, per individuare eventuali carenze formative**, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza e programmare **specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.**

**Normativa di riferimento:** C.M. n. 40055/2023 e l'art. 4, commi 10e 12 del D.M. n. 5/2021

**2. Trasferimento (riguardante qualunque classe frequentata) presso altra istituzione scolastica con il medesimo indirizzo, articolazione, opzione di studi, per la medesima classe frequentata**

**Tempistica:** anche nel **periodo successivo ai primi mesi** dell'anno scolastico. La domanda deve essere motivata da **eccezionali motivi debitamente rappresentati.**

**Esami integrativi:** No. Elaborazione da parte del Consiglio della classe ricevente di un **bilancio delle competenze** acquisite dall'alunno, per definire eventuali recuperi.

**Normativa di riferimento:** C.M. n. 40055/2023

### **3. Trasferimento di alunni iscritti nelle classi seconde da una istituzione scolastica ad un'altra di indirizzo diverso**

**Tempistica:** Il D.M. 5/2021 non definisce i tempi della procedura, che dovrebbe pertanto essere perfezionata prima dell'inizio delle attività didattiche o, al massimo, nelle prime settimane dell'anno scolastico.

**Esami integrativi:** NO. Si procederà ad un **colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, per individuare eventuali carenze formative**, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza e programmare **specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico**.

**Normativa di riferimento:** Art. 4, commi 10 e 12 del D.M. n. 5/2021

### **4. Trasferimento nel corso dell'anno scolastico di alunni iscritti nelle classi successive alla seconda da una istituzione scolastica ad un'altra di indirizzo diverso**

**Tempistica:** il trasferimento può avvenire solo dopo la conclusione dell'anno scolastico, previo svolgimento di esami integrativi. Il D.M. 5/2021 non consente di accogliere tali richieste durante il periodo delle lezioni.

**Esami integrativi:** SI. Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

**Normativa di riferimento:** Art 1 e Art. 4 del D.M. n. 5/2021

Si ricorda, inoltre, che **lo studente** per il quale in sede di scrutinio finale sia stata deliberata la **sospensione del giudizio e l'attribuzione del debito scolastico, può sostenere esami integrativi solo dopo che il debito sia stato recuperato** e lo scrutinio finale venga definitivamente concluso.

### **5. Trasferimento degli studenti con disabilità**

In assenza di specifiche disposizioni normative le prescrizioni sopracitate sui trasferimenti degli alunni trovano applicazione anche per gli studenti con disabilità, DSA e BES. Si ricorda:

- In caso di trasferimento dell'alunno in altra scuola, il docente di sostegno con incarico a tempo indeterminato potrà, a domanda, essere utilizzato nella nuova scuola per garantire la continuità didattica.
- Il docente di sostegno con incarico a tempo determinato per l'intero orario di cattedra/posto, nel caso di trasferimento dell'alunno, dovrà seguire l'alunno nella nuova sede nell'ambito dello stesso comune o comuni limitrofi purché dello stesso distretto.
- Qualora l'alunno venga trasferito in altro distretto o si ritiri, il docente con contratto a tempodeterminato potrà essere utilizzato, per motivate necessità, nel distretto ove è compresa la scuola di servizio ovvero nell'ambito del comune di servizio nel caso che il

comune comprenda più distretti; ciò sempre che nella scuola non ci siano specifiche esigenze.

Allegato: Nota prot 1046 del 9/1/2023 dell'USR Sicilia

*Il Dirigente Scolastico*

*Prof.ssa Maria Grazia Antinoro*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 – comma 2 – del D. Lgs. N.39 del 1993